TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 77

Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione

Articolo abrogato dal d.lgs. 12 agosto 2016, n. 176.

Abrogato dal 24 settembre 2016 · versione 73

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	III — Disciplina dei mercati
Titolo	I-bis — Disciplina delle sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici
Capo	IV — Obblighi di negoziazione, di trasparenza e di segnalazione di operazioni in strumenti finanziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-77-provvedimenti-di-temporanea-sospensione-degli-obblighi-di-trasparenza/versione/73

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it